REGOLAMENTO (CE) n.1161/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2005

relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea [1],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) Nel piano d'azione sulle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (UEM) approvato dal Consiglio Ecofin nel settembre 2000 si precisa che è urgentemente necessario disporre di una serie limitata di conti settoriali trimestrali e che questi conti dovrebbero essere disponibili entro 90 giorni dalla fine del trimestre cui si riferiscono.

(2) La relazione comune del Consiglio Ecofin e della Commissione al Consiglio europeo sulle statistiche e sugli indicatori della zona euro, adottata dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003, sottolinea che entro il 2005 dovrebbero essere pienamente attuate azioni ad elevata priorità in diversi campi, tra cui i conti nazionali trimestrali per settore istituzionale.

(3) Ai fini dell'analisi delle fluttuazioni cicliche dell'economia dell'Unione europea e della gestione della politica monetaria nell'ambito dell'UEM è necessario disporre di statistiche macroeconomiche sul comportamento economico e sulle interrelazioni dei singoli settori istituzionali, che non scaturiscono dai dati elaborati a livello del totale dell'economia. Occorre pertanto procedere alla compilazione di conti trimestrali per settore istituzionale per l'insieme dell'Unione europea e per la zona euro.

(4) La compilazione di tali conti rientra nell'obiettivo generale di realizzare un sistema di conti annuali e trimestrali per l'Unione europea e per la zona euro. Il sistema comprende i principali aggregati macroeconomici e i conti finanziari e non finanziari per settore istituzionale. Lo scopo consiste nell'ottenere la coerenza tra tutti questi conti e, con riferimento ai conti del resto del mondo, tra i dati della bilancia dei pagamenti e i dati dei conti nazionali.

(5) Ai fini della compilazione dei conti europei per settore istituzionale conformemente ai principi del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, istituito con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio [3], si rende necessaria la trasmissione di conti nazionali trimestrali per settore istituzionale degli Stati membri. I conti europei devono tuttavia rispecchiare l'economia dell'area europea nel suo complesso e possono non coincidere con la semplice aggregazione dei conti degli Stati membri. In particolare l'obiettivo è quello di tener conto delle operazioni delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nei conti dell'area interessata (a seconda dei casi, l'Unione europea o la zona euro).

(6) L'elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle norme contemplate dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie [4].

---

[1] GU C 42 del 18.2.2004, pag. 23.

[2] Parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 141), posizione comune del Consiglio dell'8 marzo 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[3] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

[4] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7) Poiché lo scopo del presente regolamento, ossia la compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale per l'Unione europea e per la zona euro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. In particolare allorché forniscono un contributo trascurabile al totale europeo, gli Stati membri dovrebbero essere esentati dal trasmettere l'intera serie di dati dettagliati.

(8) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(9) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/392/CEE, Euratom del Consiglio ([2]), e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio ([3]), sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento definisce un quadro comune per i contributi degli Stati membri alla compilazione dei conti trimestrali non finanziari europei per settore istituzionale.

Articolo 2

Trasmissione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale come specificato in allegato, ad esclusione in un primo tempo delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G.

2. Un calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione di richiedere, per le operazioni elencate nell'allegato, un'articolazione per settore di contropartita sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Ogni decisione in tal senso è adottata solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento a norma dell'articolo 9.

3. I dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 90 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Durante un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 95 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Contemporaneamente è trasmessa anche qualsiasi revisione dei dati relativi ai trimestri precedenti.

4. Il termine di trasmissione specificato al paragrafo 3 può essere modificato di un massimo di cinque giorni secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

5. La prima trasmissione di dati trimestrali è quella dei dati per il terzo trimestre del 2005. Gli Stati membri trasmettono tali dati entro il 3 gennaio 2006. Questa prima trasmissione include i dati retrospettivi per i periodi dal primo trimestre del 1999.

Articolo 3

Obblighi in merito alla trasmissione dei dati

1. Tutti gli Stati membri trasmettono i dati specificati nell'allegato con riguardo al settore del resto del mondo (S.2) e al settore delle amministrazioni pubbliche (S.13). Uno Stato membro il cui prodotto interno lordo a prezzi correnti è normalmente superiore all'1 % del corrispondente totale comunitario trasmette i dati precisati nell'allegato per tutti i settori istituzionali.

2. La Commissione determina la percentuale del prodotto interno lordo complessivo della Comunità a prezzi correnti rappresentata normalmente dal prodotto interno lordo di uno Stato membro, come specificato al paragrafo 1, sulla base della media aritmetica dei dati annuali relativi agli ultimi tre anni trasmessi dagli Stati membri.

3. La percentuale (1 %) del totale comunitario di cui al paragrafo 1 può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([2]) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
([3]) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.

4. Deroghe al presente regolamento possono essere accettate dalla Commissione nel caso in cui i sistemi statistici nazionali necessitino di considerevoli adeguamenti. Tali deroghe hanno una durata non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 4

Definizioni e standard

Gli standard, le definizioni, le classificazioni e le norme contabili per i dati trasmessi ai fini del presente regolamento sono quelli fissati nel regolamento (CE) n. 2223/96 (di seguito «regolamento SEC»).

Articolo 5

Fonti dei dati e requisiti di coerenza

1. Gli Stati membri elaborano i dati di cui al presente regolamento attingendo a tutte le fonti ritenute pertinenti, dando priorità alle informazioni dirette quali quelle ricavate da fonti amministrative o da indagini sulle imprese e sulle famiglie.

Se tali informazioni dirette, in particolare per i dati retrospettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, non possono essere rilevate, è ammessa la trasmissione di accurati dati stimati.

2. I dati trasmessi dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono coerenti con i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche e con i principali aggregati trimestrali del totale dell'economia trasmessi alla Commissione nel quadro del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

3. I dati trimestrali trasmessi dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono conformi ai corrispondenti dati annuali trasmessi nel contesto del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

Articolo 6

Standard di qualità e relazioni

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare standard di qualità comuni da definire in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Entro un anno dalla loro prima trasmissione di dati gli Stati membri forniscono alla Commissione una descrizione aggiornata delle fonti, dei metodi e dei trattamenti statistici utilizzati.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle principali modifiche metodologiche o di altra natura suscettibili di influenzare i dati trasmessi entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica in questione.

Articolo 7

Misure di esecuzione

Le misure di esecuzione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Tali misure includono:

a) la determinazione del calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

b) la richiesta dell'articolazione per settore di contropartita delle operazioni specificate nell'allegato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

c) la revisione del calendario delle trasmissioni trimestrali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4;

d) la modifica della percentuale (1 %) del totale comunitario ai fini della determinazione dell'obbligo di trasmissione di dati per tutti i settori istituzionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

e) la definizione di standard di qualità dei dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Relazione sull'applicazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

a) fornisce informazioni sulla qualità delle statistiche elaborate;

b) valuta i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di dati statistici dall'elaborazione delle statistiche in questione in rapporto ai relativi costi;

c) individua le possibilità di potenziale miglioramento e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW

ALLEGATO

Trasmissione dei dati

		Impieghi							Risorse						
		S1 Totale economia	S1N Totale economia non specificato	S11 Società non finanziarie	S12 Società finanziarie	S13 Amministrazioni pubbliche	S14_S15 Famiglie e istituzioni a scopo di lucro al servizio delle famiglie	S2 Resto del mondo	S1 Totale economia	S1N Totale economia non specificato	S11 Società non finanziarie	S12 Società finanziarie	S13 Amministrazioni pubbliche	S14_S15 Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	S2 Resto del mondo
P.1	Produzione								X		X	X	X	X	
P.2	Consumi intermedi	X		X	X	X	X								
P.3	Spesa per consumi finali	X				X	X								
P.31	Spesa per consumi individuali	X				X	X								
P.32	Spesa per consumi collettivi	X				X									
P.5	Investimenti lordi	X		X	X	X	X								
P.51	Investimenti fissi lordi	X		X	X	X	X								
P.5N	Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore	X		X	X	X	X								
P.6	Esportazioni di beni e servizi							X							
P.7	Importazioni di beni e servizi														X
D.1	Redditi da lavoro dipendente	X		X	X	X	X	X	X					X	X
D.2	Imposte sulla produzione e sulle importazioni	X	X	X	X	X	X		X				X		X
D.21	Imposte sui prodotti	X	X						X				X		X
D.29	Altre imposte sulla produzione	X		X	X	X	X		X				X		X
D.3	Contributi	X				X		X	X	X	X	X	X	X	
D.31	Contributi ai prodotti	X				X		X	X	X					
D.39	Altri contributi alla produzione	X				X		X	X		X	X	X	X	
D.21-D.31	Imposte sui prodotti al netto dei contributi ai prodotti								X	X					

		Impieghi							Risorse						
		S1 Totale economia	S1N Totale economia non specificato	S11 Società non finanziarie	S12 Società finanziarie	S13 Amministrazioni pubbliche	S14_S15 Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	S2 Resto del mondo	S1 Totale economia	S1N Totale economia non specificato	S11 Società non finanziarie	S12 Società finanziarie	S13 Amministrazioni pubbliche	S14_S15 Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	S2 Resto del mondo
D.4	Redditi da capitale	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.41	Interessi	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.4N	Redditi da capitale diversi dagli interessi	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.42	Utili distribuiti dalle società	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X
D.43	Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X
D.44	Redditi da capitale attribuiti agli assicurati	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X
D.45	Affitti	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	
D.5	Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.	X		X	X	X	X	X	X				X		X
D.6	Contributi e prestazioni sociali	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.61	Contributi sociali	X					X	X	X		X	X	X	X	X
D.62	Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura	X		X	X	X	X	X	X					X	X
D.63	Trasferimenti sociali in natura	X				X	X		X					X	
D.7	Altri trasferimenti correnti	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.71	Premi netti di assicurazione contro i danni	X		X	X	X	X	X	X			X	X		X
D.72	Indennizzi di assicurazione contro i danni	X			X			X	X		X	X	X	X	X
D.7N	Altri trasferimenti correnti n.c.a.	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.8	Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione	X		X	X	X	X	X	X					X	X
D.9	Trasferimenti in conto capitale	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.91	Imposte in conto capitale	X		X	X		X	X	X				X		
D.9N	Contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
K.1	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	
K.2	Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte	X		X	X	X	X	X							

		Saldi contabili						
		S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2
		Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo
B.1G	Valore aggiunto lordo	X	X	X	X	X	X	
B.1N	Valore aggiunto netto	X	X	X	X	X	X	
B.2G	Risultato lordo di gestione	X		X	X	X	X	
B.3G	Reddito misto lordo	X					X	
B.4G	Reddito lordo da impresa	X		X	X		X	
B.5G	Saldo dei redditi primari, lordo	X		X	X	X	X	
B.6G	Reddito disponibile lordo	X		X	X	X	X	
B.7G	Reddito disponibile corretto lordo	X				X	X	
B.8G	Risparmio lordo	X		X	X	X	X	
B.9	Accreditamento/indebitamento	X		X	X	X	X	X
B.11	Saldo degli scambi di beni e servizi con il resto del mondo							X
B.12	Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo							X